



(Deliberazione n. 17 del 16/05/2022)

OGGETTO: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Approvazione

L'anno 2022 e questo di 16 del mese di MAGGIO alle ore 18:50, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in 1^a convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da referto di che agli atti, sotto la presidenza di Marco FURIA, nelle persone dei Consiglieri Signori:

	Cognome e nome	Presenti	Assenti		Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	GIOVANNI ERROI	Sì		10	GIOVANNI LORENZO MONTANARO	Sì	
2	CAMILLO VILLANI MIGLIETTA	Sì		11	GIOVANNI VADACCA	Sì	
3	STEFANIA ARNESANO	Sì		12	MARCO FURIA	Sì	
4	SALVATORE DE CRUTO	Sì		13	GIANCARLO MAZZOTTA		Sì
5	MARIA ROBERTA INDENNIDATE	Sì		14	COSIMO PETRELLI		Sì
6	MARIA LUCIA PELLEGRINO	Sì		15	MARIA EMANUELA BRUNO		Sì
7	CRISTINA CAROGIULI	Sì		16	MARIA GRAZIA INDENNIDATE		Sì
8	GIULIA PALADINI	Sì		17	SALVATORE PAOLO		Sì
9	CARMEN ROSA CURTO	Sì					

(Sono presenti Consiglieri n. 12 - Sono assenti Consiglieri n. 5)

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Consuelo TARTARO, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Valentina COSMA

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Valentina COSMA

Il Presidente chiama il punto 5 all'O.D.G"Regolamento addizionale comunale IRPEF.Approvazione".

Esponde l'oggetto , brevemente,il Sindaco.
Relaziona l'assessore Maria Lucia Pellegrino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, • comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi come riportati nell'allegato resoconto stenotipografico, quale parte integrante e sostanziale,

con voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano da nr. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, per l'anno 2022, un'aliquota unica in misura pari allo 0,7%

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

4. di allegare la presente al Bilancio di Previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 172 del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;

5. di dichiarare, previa separata votazione unanime (voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano da nr. 12 Consiglieri presenti), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marco FURIA

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, li 27/05/2022

Responsabile Segreteria

Dott.ssa Nada MIGLIETTA

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Dalla Residenza Comunale, li _____



COMUNE DI CARMIANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29
del 24/05/2007.**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 – Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune di Carmiano istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Carmiano

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,7 %
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4 – Esenzioni 1

1. Non viene prevista alcuna soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all' I.R.P.E.F. per i soggetti passivi di imposta

Articolo 5 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.



COMUNE DI CARMIANO

Provincia di Lecce

REVISORE UNICO DEI CONTI VERBALE NR. 8/2022 del 04/05/2022

OGGETTO: - PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 DEL 04 MAGGIO 2022 DEL CONSIGLIO COMUNALE –avente ad oggetto “REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Approvazione”;

L'anno 2022, il giorno 04 del mese di MAGGIO, il sottoscritto Cazzolla Fernando Antonio, nella qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Carmiano, in ossequio all'articolo 239 - *Funzioni dell'organo di revisione* -, primo comma, lettera b), punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni,

Visti

- lo statuto dell'ente;
- il regolamento di contabilità dell'ente;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (T.u.e.l.) che prevede che l'organo di revisione deve esprimere il proprio parere, oltre che sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e relative variazioni, anche su altre specifiche materie tra le quali le proposte di regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione tributi;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 recante disposizioni sulle modalità regolamentari degli enti locali in materia di entrate proprie;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

ESAMINATA

- la proposta indicata all'oggetto, con la quale si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'inserimento nel regolamento per l'applicazione dell'applicazione dell'addizionale comunale della normativa sopra richiamata;
- che le misure da adottare decorrono dal 01.01.2022 e risultano conformi all'impianto normativo vigente e rientrano nel potere regolamentare dell'Ente;

ESPRIME

- per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione del provvedimento indicato all'oggetto.

Carmiano, 04/05/2022

IL REVISORE UNICO
Dott. Antonio Fernando Cazzolla





COMUNE DI CARMIANO Provincia di Lecce

VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 16/05/2022

PUNTO n. 5 all'O.d.G.

“Regolamento Addizionale comunale IRPEF. Approvazione”

PRESIDENTE FURIA Marco - Procediamo con il **punto n. 5 all'O.d.G.**

“Regolamento Addizionale comunale IRPEF. Approvazione”.

SINDACO ERROI Giovanni – Presidente, anche qui si tratta di un Regolamento predisposto dall'Ente, dall'Ufficio, consta di sette semplici articoli compreso l'articolo 7 che dispone come norma transitoria ne dispone l'entrata in vigore, si tratta, appunto, di un regolamento sull'addizionale comunale Irpef che, sempre per competenza, vorrà l'Assessore Pellegrino, Assessore ai tributi, esporre la proposta di deliberazione ricordando solo che la Deliberazione è comunque corredata dal parere del Revisore dei Conti. Prego, Assessore.

ASSESSORE PELLEGRINO Maria Lucia – Allora, richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997 che prevede che i Comuni possono disciplinare con un Regolamento le proprie entrate anche tributarie, fatto salvo sempre per quanto riguarda le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime dell'imposta che, chiaramente, sono devolute alle leggi dello Stato, visto il Decreto Legislativo 360 del 1998 e visto, in particolare, l'articolo 1 del citato Decreto Legislativo come modificato dall'art.1, la legge finanziaria del 2007 che prevedono che i Comuni con un proprio Regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con Deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2022. L'efficacia della deliberazione decorre dalla

data di pubblicazione del predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può, comunque, eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La Deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei Decreti di cui al comma 2, tre bis. Con il medesimo Regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Visto l'articolo 1 della Finanziaria 2007 che fissa il termine per deliberare le aliquote e i tributi di spettanza comunali entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tale Deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data citata ha effetto sempre, comunque, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, quindi anche in questo caso dal 1° gennaio 2022. Visto il vigente disposto di cui all'art.13 comma 15 del Decreto Legislativo 201 del 2011, convertito con modificazione della Legge 214 del 2011, a mente del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al MEF, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 360 del 1998, ritenuto appunto di provvedere in merito, è stato, comunque, come ha già detto il Sindaco acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione e dato per letto il Regolamento, si chiede anche in questo caso di deliberare per l'approvazione.

SINDACO ERROI Giovanni – Grazie, Assessore.

ASSESSORE PELLEGRINO Maria Lucia– Volevo soltanto precisare, scusate, che per l'anno 2022 è stato deciso di stabilire un'aliquota unica in misura pari allo 0,7%. Rispetto agli otto punti percentuali di cui ho detto prima, sì.

SINDACO ERROI Giovanni – Grazie, Assessore.

PRESIDENTE FURIA Marco – Possiamo procedere con le operazioni di voto.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE FURIA Marco – Unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE FURIA Marco – Unanimità. Grazie.